

r.g.

**TRIBUNALE DI NAPOLI****Settima Sezione Civile**

Udienza del 6 Maggio 2025

Innanzi al G.D., dottor Francesco Paolo Feo, sono comparsi:

Per la parte ricorrente ( \_\_\_\_\_, l' ^  
unitamente al legale rappresentante della società, \_\_\_\_\_ i, ed al  
consulente fiscale e contabile \_\_\_\_\_

Per la pratica forense sono presenti i Dottori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

E' comparso l'Esperto, Avvocato Valentina Centonze.

Per i creditori sono intervenuti:

L'Avv. \_\_\_\_\_ rappresenta che l'istanza in esame riguarda la concessione di misure cautelari atipiche che dovrebbero sostanzialmente consistere nella inibizione ai creditori di procedere a iniziative esecutive e cautelari sul patrimonio della società ( \_\_\_\_\_ ). L'istanza è funzionale al risanamento della suddetta che, nel tempo sin qui trascorso dall'apertura della procedura, ha concluso accordi con numerosi creditori che sono in via di esecuzione quanto ai pagamenti previsti.

Quanto all'istanza di autorizzazione alla vendita, rappresenta che la stessa è stata concepita come autorizzazione di vendita di ramo di azienda (ingrosso) perché in sostanza con la vendita dell'immobile tale ramo di azienda verrebbe dismesso. Sono, inoltre, in corso interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate che scontano le

lungaggini dovute alla Agenzia delle Entrate con cui è difficile ottenere degli incontri.

Il debito fiscale è di circa Euro \_\_\_\_\_, in parte già oggetto di rottamazione, in corso di regolare pagamento.

L'Esperto, Avvocato Centonze, quanto all'istanza relativa alla vendita dell'immobile sito in \_\_\_\_\_ riferisce che tale vendita è sicuramente funzionale al risanamento, perché con il prezzo ricavato potrebbero essere avviati pagamenti, in particolare dell'ipotecario. Sul piano processuale rappresenta che, a ben vedere, quell'istanza non è inquadrabile nell'art. 22 ccii, ma è qualificabile solo come atto informativo di operazione straordinaria e come tale si applicherebbe l'art. 21 del ccii, con la conseguenza che l'Esperto ne dovrebbe esser informato per iscritto, il che può dirsi avvenuto nella specie con la comunicazione all'Esperto del nuovo piano di risanamento. Al riguardo l'Esperto ritiene di non aver motivi di impedimento alla vendita immobiliare.

L'Avvocato \_\_\_\_\_ prende atto e riferisce che nemmeno era intenzione della ricorrente ottenere un provvedimento di cui alla lett. d) dell'art. 22 ccii - anche sotto il profilo della esclusione degli effetti di cui all'art. 2560 cc - e quindi in sostanza aderisce alla ricostruzione dell'esperto sul come dover qualificare l'istanza per la vendita immobiliare, che solo per zelo era stata presentata come istanza di autorizzazione ex art. 22 Ccii.

A miglior specificazione delle dichiarazioni già rese, l'Esperto precisa tuttavia che l'assenza di rilievi alla vendita deve intendersi condizionato al fatto che il prezzo della vendita venga riversato sul conto della procedura ed ivi immobilizzato in vista del pagamento dei creditori secondo l'ordine delle prelazioni ed il principio del concorso.

L'Avv. \_\_\_\_\_ prende atto e si impegna a procedere in tal senso e si impegna anch'egli, nella qualità, a dedicare uno dei 5 conti correnti intestati alla società al deposito del prezzo della vendita, che verrà tenuto vincolato al pagamento dei creditori previo assenso dell'esperto su ogni operazione da compiersi; riferisce inoltre che la vendita immobiliare prevederà il rilascio del bene venduto al 30 Settembre e che nelle more il magazzino (che trovasi allo stato presso l'immobile da vendersi) verrà collocato in altri siti, principalmente al negozio di

Alla luce delle sopra esposte precisazioni processuali, l'Avvocato rappresenta che sarebbe opportuno fruire di un breve differimento di udienza, onde procedere alla stipula del preliminare di vendita e, sulla scorta del ricavato, formalizzare l'accordo con il \_\_\_\_\_ creditore ipotecario sul bene oggetto di futura vendita.

L'Avv. \_\_\_\_\_, per il \_\_\_\_\_, non si oppone al rinvio dando atto che la vendita del bene è funzionale al raggiungimento dell'accordo transattivo tra le parti

I creditori presenti prendono atto e si riportano alle memorie depositate.

#### IL GIUDICE DELEGATO

Preso atto di quanto oggi specificato ed integrato quanto alla istanza relativa alla vendita dell'immobile in \_\_\_\_\_ e ritenuto che si è di fronte non ad una istanza ex art.22 lett d, CCII, quanto piuttosto ad una ipotesi di atto di straordinaria amministrazione di vendita immobiliare come ritenuto dall'Esperto (che nessun rilievo, ai sensi dell'art. 21 CCII, ha mosso all'istanza di vendita, salvo le specificazioni effettuate circa la destinazione del prezzo) e dal difensore della società ricorrente, sicché nessun provvedimento autorizzatorio va reso da questo giudice ai sensi dell'art. 22, lett. d) ccii non vertendosi in tema di cessione di azienda o di rami della stessa;

ritenuto, quanto alla concessione di misure cautelari atipiche, che vanno prese in esame le memorie depositate dai creditori solo in data di oggi e che in ogni caso la ricorrente dovrà integrare l'istanza cautelare con una memoria che dia specifica descrizione di tutta l'attività svolta nel corso della vigenza delle visure protettive già fruite, indicando specificamente tutti i creditori con cui sono stati raggiunti accordi, le percentuali di pagamento corrisposte in virtù di tali accordi, in rapporto a tutta l'entità del ceto creditorio.

#### PQM

Rinvia al \_\_\_\_\_, anzi al 1. \_\_\_\_\_ (l'Esperto adduce impedimento per motivi professionali per il \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ai fini delle integrazioni che la ricorrente dovrà fornire e per il deposito di un breve parere da parte dell'Esperto sull'istanza cautelare della ricorrente, riservandosi all'esito ogni provvedimento.

Dispone il non luogo a provvedersi per le ragioni sopra esposte sull'istanza ex art. 22 ccii, relativa alla vendita del bene immobile di cui agli atti.

#### IL GIUDICE DELEGATO

*Dottor Francesco Paolo Feo*